



TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORDSUALI

DECRETO

Il Giudice,

Letto il ricorso presentato in data 30.01.2023 da **PELLERITO PATRIZIA** con il quale è stato proposto un Piano di Ristrutturazione dei debiti *ex art. 67 e ss. del d.lgs. n. 14/2019 e ss. modifiche* (Codice della Crisi e dell'Insolvenza – CCII);

letta la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCII dal professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso l'ODCEC di Bologna, Dott. Mauro Morelli, allegata all'atto introduttivo;

dato atto che la proposta di piano è stata corredata dalla documentazione indicata all'art. 67, II comma, CCII;

rilevato che la relazione dell'OCC contiene le indicazioni di cui all'art. 68, II comma, CCII;

rilevato che la ricorrente riveste la qualifica di “consumatore” così come delineata dall'art. 2, I comma, lett. e), CCII;

tenuto conto che, alla luce della documentazione in atti e delle risultanze della relazione del Gestore della Crisi, si è in presenza di soggetto sovraindebitato, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCII;

dato atto che non risulta la ricorrenza di condizioni ostative *ex art. 69, I comma, CCII*;

ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per disporre la comunicazione ai creditori della proposta e del piano con le modalità previste dall'art. 70, I comma, CCII, riservando all'esito la decisione in ordine all'omologa del piano (art. 70, VII comma, CCII);

tenuto conto che la ricorrente ha domandato di disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari;

ritenuto infine che, come richiesto dal consumatore, al fine di preservare il proprio patrimonio a favore dei creditori secondo le previsioni del piano, ricorrano i presupposti per accogliere l'istanza di divieto di iniziare azioni cautelari ed esecutive e, correlativamente, per disporre a carico del ricorrente il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventiva autorizzati dal giudice;

ritenuto inoltre che possa essere accolta l'istanza della ricorrente di sospensione dei versamenti diretti delle quote dello stipendio al creditore Banca Sistema (o terzi cessionari) corrisposti a titolo di cessione del quinto e delegazione di pagamento fino alla conclusione del presente procedimento, al fine di tutelare il patrimonio nel rispetto del principio di par condicio creditorum;

visto l'art. 70, I, II, III, IV, VI CCCI;

DISPONE

1. il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della ricorrente ed il divieto per la stessa di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati dal giudice;
2. sospende i versamenti diretti delle quote dello stipendio al creditore Banca Sistema (o terzi cessionari) corrisposti a titolo di cessione del quinto e delegazione di pagamento fino alla conclusione del presente procedimento che dovranno essere trattenuti dal datore di lavoro fino alla conclusione del presente procedimento;
3. che il ricorso contenente il piano e la proposta sia pubblicato sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy;
4. che il ricorso contenente il piano e la proposta, la relazione dell'OCC ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori, presso la loro residenza o la sede legale, preferibilmente per posta elettronica certificata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto;
5. che l'OCC comunichi ai creditori – unitamente alla documentazione indicata al punto precedente - un avviso contenente le seguenti indicazioni:
 - l'indirizzo pec dell'OCC al quale inoltrare tutte le comunicazioni relative alla procedura;
 - l'avvertimento che, ricevuta la documentazione di cui al punto che precede, i creditori dovranno comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata; in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
 - l'avvertimento che nei venti giorni successivi alla comunicazione, ogni creditore potrà presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC;
 - l'avvertimento che ciascun creditore può chiedere la revoca delle misure protettive ex art. 70, V comma, CCII in caso di atti in frode;
6. che l'OCC - entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni da parte dei creditori (art. 70, comma III, CCII) - depositi: 1) la documentazione

relativa alla notifica ai creditori, onde consentirne la verifica; 2) le eventuali osservazioni proposte dai creditori oppure, nel caso in cui non siano state presentate, una propria dichiarazione circa il mancato inoltro di osservazioni; 3) sentito il debitore, relazioni il giudice e proponga eventuali modifiche al piano ritenute necessarie.

Si comunichi alla ricorrente e all'OCC.

Bologna, 8 febbraio 2023

Il Giudice

Antonella Rimondini